

È VALIDA LA NOTIFICA MEDIANTE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, RINVENIBILE SUL PROPRIO SITO INTERNET MA NON RISULTANTE NEI PUBBLICI ELENCHI

Sentenza del 20.12.202 n 16102/2024 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 7

Composizione

Presidente Michelangelo Francavilla
Relatore Michelangelo Francavilla

**77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE**

Notifica mediante indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi – Nullità – Esclusione - Ragioni

Massima

La notifica mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla legge 53/1994, art 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica, può essere utilizzato anche l'indice di cui al d.lgs. 82/2005, art 6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Rif. Normativi

Legge 53/1994 art 3 bis co 1
DLgs 82/2005 art 6 ter

Conformità

Anno pubb.

2025